

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE, con sede di San Benedetto del Tronto (AP) alla Via G. Sgattoni, n. 41, codice fiscale 91038940440, di seguito denominato "Istituto", in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante *pro tempore* prof.ssa VITA Elisa nata il _____ ad _____ e domiciliata per la carica presso l'Istituto

E

la dott.ssa RICCI Marina Iride nata il 09/4/1971 ad Ascoli Piceno e ivi residente alla Via Mariano Alvitrete, n. 4, codice fiscale RCCMNR71D49A462E, partita IVA 02054570441 di seguito denominata anche "prestatore d'opera".

PREMESSO

- ☐ che l'Istituto ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo ad un professionista qualificato ed esperto per la realizzazione della prestazione avente ad oggetto il servizio di guida turistica per la visita della città di Ascoli Piceno (mezza giornata) del giorno 3 dicembre 2013;
- ☐ che ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, c. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 40 D.L. 1 febbraio 2001, n. 44, alle Istituzioni scolastiche è consentito di procedere alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- ☐ che le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 7 c. 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali a esperti esterni di provata competenza;
- ☐ che ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), gli incarichi individuali esterni possono essere conferiti solo a soggetti di comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria;

VISTO

- ❖ la Legge n. 244/2007 citata;
- ❖ la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 11 marzo 2008 avente a oggetto "legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";
- ❖ il D.L. 1 febbraio 2001, n. 44 e, in particolare, gli artt. 7, cc. 1 e 2, 8, 33, 34 e 40;
- ❖ il D.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29 e, in particolare, l'art. 25 bis;
- ❖ il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. citato;
- ❖ il Programma Annuale per l'E.F. 2013 e, in particolare, la scheda finanziaria dell'Aggregato "A02 - Funzionamento didattico generale" della Sezione "Spese" che presenta la necessaria disponibilità;
- ❖ il "Regolamento contenente i criteri per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 40 D.L. n. 44/2001 citato, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 511/2 del 07/4/2005, come modificato con delibera n. 6/6 del 10/6/2008, di seguito denominato "Regolamento";
- ❖ il combinato disposto dell'art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i., dell'art. 1, commi 1, 3, 7 del D.L. 06/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 07/8/2012, n. 135 e dell'art. 1 commi 149 lettera b), 150, 154 e 158 della legge 24/12/2012, n. 228, ai sensi del quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di utilizzare i parametri di prezzo/qualità delle Convenzioni "CONSIP s.p.a." al fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato;

CONSIDERATO

- che il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto viene operato mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 34, c. 1 del D.L. n. 44/2001 citato e in osservanza del Regolamento;
- che per la realizzazione delle attività di cui al presente contratto sono richieste competenze professionali specialistiche per lo svolgimento di attività "altamente qualificata" che, **non rinvenibili tra il personale dell'Istituto**, devono essere necessariamente richieste ad esperti esterni all'Istituto stesso;

M2



[Handwritten signature]

- per l'acquisizione del servizio affidato a mezzo del presente contratto non è stato possibile utilizzare le Convenzioni "CONSIP" citate perché, **come comprovato dalla apposita documentazione agli atti, il servizio stesso non è, alla data odierna, oggetto di Convenzione;**
- che la dott.ssa RICCI Marina Iride, individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito *curriculum vitae* depositato agli atti dell'Istituto, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione delle prestazioni professionali oggetto del presente contratto;
- che, per quanto dianzi esposto, la candidatura della dott.ssa RICCI Marina Iride risulta essere munita di particolare e comprovata specializzazione universitaria,

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale che, composto da n. 5 (cinque) pagine inclusa la presente e da n. 13 (tredici) articoli, redatto in duplice copia originale e firmato in ogni foglio, viene trattenuto in originale per ciascuna delle parti contraenti come sopra rappresentate e domiciliate, di seguito denominate "parti".

ART. 1 – RAPPORTO.

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, un contratto di prestazione d'opera intellettuale in regime di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e occasionale con le modalità e i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.

Il prestatore d'opera si impegna a svolgere la seguente attività in favore dell'Istituto:

- ☒ **servizio di guida turistica per la visita della città di Ascoli Piceno (mezza giornata) del giorno 13 dicembre 2013.**

ART. 3 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere rese personalmente dal prestatore d'opera il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica e organizzativa.

Lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore d'opera non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dal Dirigente scolastico, ha piena autonomia di organizzare le attività stesse con le modalità che ritiene più opportune, in vista e in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO.

Gli effetti del presente contratto sono limitati al giorno 13 dicembre 2013.

E' tuttavia fatto salvo quanto più avanti disposto all'art. 6.

Alla sua naturale scadenza il presente contratto si intenderà definitivamente risolto senza necessità di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALIE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO.

Il compenso dovuto per l'espletamento della prestazioni di cui al presente contratto viene determinato in **euro 50,00 (cinquanta/00)** senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, c. 100 della Legge n. 244/2007 citata, con regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto come previsto dal Provvedimento della Agenzia delle Entrate prot. n. 185820 del 22 dicembre 2011, da corrispondersi al termine della prestazione, **previa presentazione di fattura.**

me



[Handwritten signature]

Il prestatore d'opera dichiara, sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità, di avere diritto alla applicazione del regime IVA e del regime fiscale di vantaggio di cui alle specifiche disposizioni normative e provvedimentali sopra citate al comma 1, con ciò assumendo su di sé ogni conseguente onere e/o spesa.

Il prestatore d'opera dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso richiesto ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Il prestatore d'opera dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa:

- di non avere percepito, nell'anno 2012, un reddito per attività di lavoro autonomo occasionale, al netto di eventuali costi, di importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- di non avere a tutt'oggi percepito da tutti i committenti, nell'anno 2013, un reddito per attività di lavoro autonomo occasionale, al netto di eventuali costi, di importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- di non prevedere di percepire da tutti i committenti, nell'anno 2013, un reddito per attività di lavoro autonomo occasionale, al netto di eventuali costi, di importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), al contempo impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Istituto eventuali variazioni dei dati fiscali dichiarati.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto e al prestatore d'opera non spetterà alcuna indennità al termine del contratto stesso.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal prestatore d'opera per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

Il compenso netto sarà erogato, **con spesa a carico del prestatore d'opera**, secondo le modalità di pagamento che lo stesso prestatore d'opera indicherà scegliendo una delle seguenti possibili opzioni:

- ☐ accredito sul conto corrente bancario;
- ☐ accredito sul conto corrente postale;
- ☐ assegno circolare non trasferibile.

L'Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni delle modalità di pagamento non portate a sua diretta conoscenza dal prestatore d'opera con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO.

Ai sensi dell'art. 1, c. 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 135, "Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20".

Sono cause di immediato scioglimento, senza preavviso:

- ☐ il mancato puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del prestatore d'opera, nel qual caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che, ad insindacabile valutazione dell'Istituto, i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito e dall'Istituto stesso ritenuti eventualmente utili alla prosecuzione delle attività a cura di altro prestatore d'opera all'uopo incaricato, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso;
- ☐ l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi, nel qual caso, fatto salvo quanto sopra specificatamente pattuito al comma 2, il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto;
- ☐ il mutuo dissenso, nel qual caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ma



Handwritten signature.

Il prestatore d'opera può recedere anticipatamente, prima della scadenza naturale del presente contratto, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e, in tal caso:

- ☐ il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che, ad insindacabile valutazione dell'Istituto, i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito e dall'Istituto stesso ritenuti eventualmente utili alla prosecuzione delle attività a cura di altro prestatore d'opera all'uopo incaricato, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso;
- ☐ fermo quanto dianzi pattuito, se per effetto del mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato dovessero discendere danni per l'Istituto, il prestatore d'opera sarà tenuto alla integrale rifusione di tali danni.

ART. 7 - PROPRIETÀ' E RISERVATEZZA DEI RISULTATI.

Il lavoro svolto dal prestatore d'opera e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto.

Pertanto, il prestatore d'opera non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti e/o persone e/o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto e, in ogni caso, con il consenso espresso dell'Istituto stesso.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico - amministrativo - contabile e i dati personali e/o sensibili di cui il prestatore d'opera dovesse entrare in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno considerarsi riservati e non dovranno essere divulgati.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ'.

Ai sensi dell'art. 2, c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice".

L'Istituto non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che il prestatore d'opera dovesse subire in occasione dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

ART. 9 - NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice civile.

ART. 10 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Le parti concordano di procedere alla registrazione del presente atto solo in caso d'uso.

Le spese di registrazione dell'atto in caso d'uso saranno poste a carico del prestatore d'opera.

ART. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.

L'Istituto fa presente che:

- ☐ i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente contratto ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i.;
- ☐ il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto;
- ☐ il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. "pro tempore";
- ☐ il prestatore d'opera può esercitare, in ogni momento, i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. citato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. citato il prestatore d'opera dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ma



[Handwritten signature]

ART. 12 - FORO COMPETENTE.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

ART. 13 - PUBBLICITÀ'.

In esecuzione degli adempimenti di pubblicità delle collaborazioni esterne alle Pubbliche Amministrazioni imposti dalla Legge n. 244/2007 citata e ribaditi dal Ministero della Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 11/3/2008, il presente contratto, comprensivo dei dati personali e retributivi in esso contenuti, sarà pubblicato all'Albo on line ([www.itcsbt.it/Sezione: "Gare e appalti"](http://www.itcsbt.it/Sezione:Gare_e_appalti)).

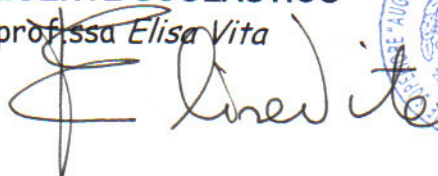
In esecuzione degli adempimenti richiesti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, riguardante il riordino della disciplina in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e attuativo dell'art. 1, c. 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il presente contratto, comprensivo dei dati personali e retributivi in esso contenuti, sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (www.itcsbt.it).

Letto, confermato e sottoscritto.

S. Benedetto Tr., 12 dicembre 2013

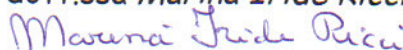
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa *Elisa Vita*



IL PRESTATORE D'OPERA

dott.ssa *Marina Iride Ricci*



I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI"
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)



0010659

//

30/12/2013 Entrata

Il prestatore d'opera dichiara:

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole di cui al presente contratto e dei documenti e atti ivi richiamati;
- **ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile**, di accettare tutte le condizioni contrattuali e i patti ivi contenuti, di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e, in particolare, **di approvare specificamente le condizioni di cui sopra all'art. 6, cc. 2 e 3, all'art. 8, c. 2 e all'art. 10, c. 2.**

IL PRESTATORE D'OPERA

dott.ssa *Marina Iride Ricci*

